

Legge di stabilità 2011: guida alla lettura

a cura di **Pietro Gremigni** *Consulente aziendale*

Norma	Argomento	Contenuto
Articolo 1		
Comma 18	Adesione del contribuente all'accertamento del Fisco	Dal 1° febbraio 2011 a seguito dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto da parte del contribuente, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo (al posto di un quarto) del minimo previsto dalla legge (art. 2 Dlgs n. 218/1997).
Comma 19	Conciliazione giudiziale col Fisco	Dal 1° febbraio 2011 in caso di avvenuta conciliazione col contribuente le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% (al posto di un terzo) delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.
Commi 20 e 22	Ravvedimento operoso	La sanzione amministrativa in caso di ravvedimento operoso (art. 13 Dlgs n. 472/1997), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 sono pari a: a) ad un decimo (prima un dodicesimo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo (prima ad un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo (prima un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Comma 25	Credito imposta per la ricerca	È concesso un credito d'imposta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con apposito decreto, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Comma 29	Fondo occupazione	Il Fondo per l'occupazione le cui risorse sono state fatte confluire nel Fondo sociale per l'occupazione è incrementato 1.000 milioni di euro per il 2011.
Comma 30	Proroga ammortizzatori sociali	In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il 2011 e nel limite delle risorse previste per ogni intervento, il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cig, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Saranno anche soggetti a proroga per tutto il 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Comma 31	Ammortizzatori in deroga: requisiti anzianità	La norma estende i criteri per accedere alla Cig e alla mobilità, ai rispettivi interventi in deroga. In particolare: - per la Cig in deroga occorrono almeno 90 giorni di anzianità lavorativa; - per la mobilità in deroga è necessaria un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni

Norma	Argomento	Contenuto
		<p>con un rapporto di lavoro a carattere continuativo, e comprese, in base alla norma contenuta nel comma 31, le mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata Inps per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.</p> <p>Ammortizzatori in deroga - La norma estende al 2011 il diritto all'anticipo della Cig in deroga con pagamento da parte dell'Inps.</p> <p>Viene esteso al 2011 il beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina (art. 7-ter comma 7 legge n. 33/2009).</p>
Comma 32	Proroghe di ammortizzatori sociali	<p>La norma proroga e rifinanzia anche nel 2011 i seguenti interventi di sostegno al reddito previsti dall'art. 19 della legge n. 2/2009:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità (comma 10-bis); 2) trattamenti di Cigs e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (comma 11); 3) iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti (comma 13); 4) rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività (comma 15). <p>Fondi interprofessionali - Anche nel 2011 i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, al pari degli enti bilaterali.</p> <p>Indennità portuali - È confermata anche per il 2011 l'erogazione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.</p> <p>È necessaria però l'acquisizione degli elenchi con il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali.</p>
Commi 33/34	Contratti di solidarietà Incentivi per l'autoimprenditorialità Incentivi per l'occupazione di soggetti senza lavoro Requisiti per la disoccupazione Contribuzione figurativa per i beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito	<p>In via sperimentale anche nel 2011 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi l'ha aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 80 milioni di euro.</p> <p>In via sperimentale prosegue nel 2011 l'incentivo a favore del lavoratore, già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.</p> <p>Esteso al tutto il 2011 l'incentivo alle aziende che rioccupano lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.</p> <p>Anche nel corso del 2011 per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.</p> <p>Ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta anche nel 2011 la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.</p>

Norma	Argomento	Contenuto
	Incentivi per l'assunzione di disoccupati	In via sperimentale anche per l'anno 2011, la riduzione contributiva pari a quella apprendisti è estesa, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. Anche in caso di assunzione di lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione è prorogato al 2011 per i datori di lavoro l'incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Comma 35	Formazione apprendistato	Per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, vengono stanziati nel 2011 100 milioni di euro che andranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome.
Comma 37	Pensione per i lavoratori in mobilità	La norma interviene sulla recente legge n. 122/2010 (art. 12) che, nel disciplinare le nuove finestre per le pensioni di vecchiaia e anzianità, aveva previsto una deroga a favore dei lavoratori collocati in mobilità entro il 30 aprile 2010 e di quelli beneficiari al 31 maggio 2010 dei trattamenti di sostegno al reddito, come per il settore del credito. La deroga consiste nel diritto di applicare anche per le pensioni maturate dal 2011 in poi le precedenti più favorevoli finestre di uscita. La legge di stabilità permette, in alternativa a quanto detto poc'anzi, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico (12 mesi dopo la maturazione della pensione) e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita.
Comma 39	Aliquote contributive	Viene soppressa la norma (art. 1 comma 10, legge n. 247/2007) che prevedeva dal 2011 l'incremento dello 0,09% dell'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive.
Comma 42	Credito di imposta per aggregazioni professionali	Il credito di imposta concesso dall'art. 1 comma 70, della legge n. 244/2007 (pari al 15% del costo sostenuto) per favorire le aggregazioni tra professionisti viene circoscritto alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 2009 e non più 31 dicembre 2010.
Comma 46	Sgravi in agricoltura	Dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo. In particolare le imprese agricole applicano lo sgravio del 75% dei contributi se ubicate in zone montane e del 68% se in territori svantaggiati. La disposizione entra in vigore il giorno di pubblicazione della legge sulla G.U.
Comma 47	Detassazione e sgravio per i compensi legati alla produttività	Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina della detassazione degli elementi retributivi di legati alla produttività e redditività aziendale si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Sgravio contributivo - Viene concesso nei limiti delle risorse stanziate per il 2011 lo sgravio contributivo sui compensi variabili in funzione dei parametri di produttività così come regolato dall'art. 1, commi 67/68, della legge n. 247/2007, previsto inizialmente da tale norma a livello sperimentale per il precedente triennio. La disposizione richiama interamente la disciplina di base confermando prima tra tutte la necessità di stipulare un accordo collettivo di 2° livello.
Comma 54	Detrazioni per soggetti non residenti	Per i soggetti non residenti, spettano le detrazioni per carichi di famiglia anche nel 2011 (art. 1, comma 1324, legge n. 296/2006), a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2012.
Comma 121	Federalismo fiscale	Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.